

I rischi penali. Se il messaggio va a un gruppo

# L'offesa digitale fa scattare la diffamazione

Pericoli latenti che negli anni sono diventati condanne definitive. Ecco le conseguenze di undici anni di navigazione inconsapevole sui principali social network.

Tra i reati più contestati spicca quello di diffamazione aggravata, che si perfeziona anche a mezzo chat o sistemi di messaggistica istantanea. Ma se l'offesa è inviata a mezzo mail o chat a un unico destinatario, per i giudici non ci sono dubbi: il reato configurabile è quello di ingiuria, punito meno severamente rispetto alla diffamazione e di competenza del giudice di pace.

Se invece il messaggio viene inoltrato a destinatari diversi e molteplici, ad esempio attraverso la funzione di forward o a gruppi WhatsApp, le cose cambiano. Per la Suprema corte la condotta è più grave, si tratta di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (articolo 593 del Codice penale) e la competenza è del tribunale.

Stesse conseguenze per le offese a mezzo Facebook o Twitter. Il reato è quello di diffamazione aggravata, anche se la vittima non è indicata col suo nome e cognome, essendo sufficiente che sia identificabile ovvero individuabile anche da una cerchia ristretta di "amici" o appartenenti a una community.

I giudici aprono a una possibile responsabilità anche dei provider che si occupano di recensioni di viaggi e che non siano meri hosting passivi.

Il Tribunale di Venezia, per ora in sede cautelare civile, ha riconosciuto la legittimazione passiva del provider, che non abbia vigilato sui contenuti diffamatori degli utenti, ordinandogli di rimuovere i contenuti lesivi dell'altrui reputazione.

Da ultimo la Corte di cassazione è invece tornata sul punto della riferibilità del post al titolare della bacheca Facebook.

Per i giudici non basta denunciare ex post di essere stati vittime di un accesso abusivo a un sistema informatico per escludere la propria responsabilità penale: è necessaria, anche in questo caso, la prova certa e rigorosa di non aver mai scritto quel contenuto.

Nel caso specifico, nonostante il consulente tecnico nominato dal difensore dell'imputato avesse rilevato delle anomalie nella connessione ad internet e nei dati di navigazione dello stesso, per i

giudici ciò non basta a escluderne la paternità dei post offensivi in capo al titolare del profilo della bacheca Facebook.

Pesanti le conseguenze anche nei casi di diffusione di fotografie intime della vittima sui social network o a mezzo messaggistica istantanea. Per la Corte di cassazione si tratta di stalking. La sentenza del 23 marzo 2015 n. 12203 ha confermato la legittimità degli arresti domiciliari per un uomo che aveva creato due profili su Facebook, di cui uno a nome della parte offesa, per diffondere foto intime che ritraevano la donna nuda o nell'atto di compiere atti sessuali. Se la condotta è idonea a determinare nella vittima un grave stato d'ansia e una incontrollabile paura che la costringe a modificare le proprie abitudini, rivolgen-

## LO STALKING

La diffusione di foto intime può configurare il reato se determina nella vittima stati d'ansia e la modifica delle abitudini di vita

dosi a uno psicologo, per i giudici non ci sono dubbi: sussiste il più grave reato di stalking.

Non sono esenti da conseguenze penali neppure le "vendette" private tra ex fidanzati.

Non è necessario dimostrare di aver subito un danno concreto per la sussistenza del reato di trattamento illecito dei dati personali, previsto dall'articolo 167 del D.lgs 196/2003. In questi casi il danno è una condizione obiettiva di punibilità non l'evento del reato, perciò non deve essere necessariamente provato. È punito quindi l'ex fidanzato che divulga su Facebook le foto della sua ex, in ragione della «lesione della tranquillità e dell'immagine sociale subita dall'interessata».

I social network giuridicamente sono un servizio della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 direttiva 98/48 Cw, non un diario privato.

Ma le condanne, finora, non sono bastate a fare chiarezza nelle community virtuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze citate in pagina  
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com